

Originale

Ordinanza Sindacale

N. 11 data 13/03/2020

Classifica VIII

Oggetto: ULTERIORE PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE ATTO A CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

IL SINDACO

PREMESSO che con propria ordinanza n. 8 del 12/03/2020 con la quale, in conformità al principio di cautela e quale misura ulteriore rispetto a quelle di cui ai provvedimenti DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020 e DPCM 11/03/2020 al fine di evitare il diffondersi dell'epidemia causata dal COVID-19 sul territorio comunale e, quindi, di contenere l'emergenza sanitaria e tutelare la salute pubblica, è stato disposto il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, nei mercati settimanali del Martedì, del Venerdì e del Sabato, per tutto il periodo di efficacia del DPCM 11/03/2020 comprese eventuali proroghe;

VISTE le indicazioni operative sulle misure adottate dal Governo dal 12 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale pubblicate sul sito della Regione (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus#iorestoacasa>), nelle quali sono riportate tra le attività commerciali che devono restare chiuse i "mercati rionali";

RITENUTO necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria anche per le restanti strutture comunali adibite a mercati rionali (Mercati giornalieri di viale De Gasperi e di viale Marinai d'Italia, Mercatino ittico di via La Spezia e Mercatino della verdura via Montebello) e per le altre tipologie di attività commercio su area pubblica (posteggi isolati ed itineranti), in quanto tali attività costituiscono potenziali centri di aggregazione e il loro svolgimento può aumentare il rischio di diffusione del virus tra la popolazione ed incidere pertanto negativamente sull'emergenza sanitaria in atto;

RITENUTO, altresì, che anche con l'attivazione del personale della Polizia Municipale in servizio, non si potrebbe evitare potenziali assembramenti di persone e quindi garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro di cui all'Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020;

RAVVISATA la propria competenza e ritenuto, pertanto, necessario, per tutto il periodo di efficacia del DPCM 11/03/2020 comprese eventuali proroghe dover procedere all'emissione di un provvedimento contingibile e urgente che ordini il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, esercitate attraverso Posteggi isolati e in forma Itinerante nonché svolte all'interno dei seguenti mercati comunali:

- Mercato giornaliero di viale De Gasperi

- Mercato giornaliero di viale Marinai d'Italia
- Mercatino ittico di via La Spezia
- Mercatino della verdura via Montebello

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 35 del sopra citato D.L. 2 marzo 2020 n. 9 che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

In conformità al principio di cautela e quale misura ulteriore rispetto a quelle di cui ai provvedimenti DPCM 8/03/2020, DPCM 9/03/2020 e DPCM 11/03/2020 al fine di evitare il diffondersi dell'epidemia causata dal COVID-19 sul territorio comunale e, quindi, di contenere l'emergenza sanitaria e tutelare la salute pubblica, per tutto il periodo di efficacia del DPCM 11/03/2020, comprese eventuali proroghe, il **divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, esercitate attraverso Posteggi isolati e in forma Itinerante nonché svolte all'interno dei seguenti mercati comunali:**

- **Mercato giornaliero di viale De Gasperi;**
- **Mercato giornaliero di viale Marinai d'Italia;**
- **Mercatino ittico di via La Spezia;**
- **Mercatino della verdura via Montebello;**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha **validità da sabato 14 marzo 2020, per tutto il periodo di efficacia del DPCM 11/03/2020 comprese eventuali proroghe.**

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - comma 4 - del D.L. 23/02/2020 n. 6

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura, alla Questura di Ascoli Piceno e al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco
Pasquale Piunti

